



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 181 codice privacy

Altre disposizioni transitorie

Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

- a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
- b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
- d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
- e) le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004;
- f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

codice. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività' di trattamento nel rispetto delle medesime.

Versione in vigore dal 29 luglio 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	III — Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo	IV — Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo	II — DISPOSIZIONI TRANSITORIE CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-181-altre-disposizioni-transitorie/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it